



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**Sezione VI civile e fallimentare**

**Proc. n.26302 /2018 V.G.**

Il Giudice,  
visti atti e documenti del procedimento,  
preso atto dell'opposizione proposta,  
sentite le parti,

osserva

il piano proposto prevede, a fronte di un debito complessivo di circa € 81.000,00, il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, nonché dei chirografari nella misura del 28%, mediante destinazione di una quota mensile dello stipendio di € 350,00, oltre alla tredicesima mensilità, per i cinque anni a venire (62 mensilità).

La situazione di sovraindebitamento è illustrata nella relazione del professionista, cui può farsi richiamo.

La causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una patologia psichiatrica accertata e tale da avere portato all'apertura di un'amministrazione di sostegno.

La sostenibilità della proposta riposa, da un lato, sulla ragionevole certezza del flusso promesso, siccome derivante da reddito a tempo indeterminato e, dall'altro, dal relativo governo delle spese, rimesso al monitoraggio dell'amministratore di sostegno.

L'alternativa, d'altro canto, sarebbe l'inadempimento a buona parte delle obbligazioni, quando non all'apertura di un contenzioso per incapacità naturale dell'obbligato.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'omologazione del piano del consumatore, così come proposto.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 12 bis e 12 ter l 3/2012,

- omologa il piano del consumatore formulato dal ricorrente, nei termini e con le modalità proposte;
- avverte che dalla data del presente decreto di omologazione,
  - i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali od azioni cautelari sul patrimonio del debitore,
  - né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso
  - e che i creditori per causa o titolo posteriore, parimenti, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- dispone che il presente decreto sia comunicato a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione.

Si comunichi al ricorrente ed al professionista designato con funzioni di OCC.

Torino, 29/12/2018

Il Giudice  
(dr. Bruno Conca)

